



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 239

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il giorno 12 Febbraio 2010 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE ASSESSORI	ALBERTO PACHER MARTA DALMASO LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI
Assenti:		MAURO GILMOZZI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica che,

- l'art. 6bis, comma 01, della legge sul servizio sanitario provinciale prevede che *“omissis...Con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, sono individuate le condizioni e le modalità di accesso ai servizi, alle attività e alle prestazioni e in particolare, tenendo conto delle corrispondenti disposizioni statali, sono stabiliti i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo e l'entità della compartecipazione. Inoltre la deliberazione può individuare le prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell'assistenza sanitaria”*;
- ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 724/1994, la Provincia Autonoma di Trento è esclusa dal riparto del Fondo sanitario nazionale e pertanto provvede al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale utilizzando le risorse che affluiscono nel bilancio provinciale;
- la fibromialgia è una complessa sindrome dolorosa ad eziologia sconosciuta, caratterizzata da dolore cronico muscoloscheletrico diffuso, associato alla positività di punti dolorosi localizzati in specifiche sedi tendinee e muscoloscheletriche e da una serie di disturbi di accompagnamento, per la cui cura non è prevista alcuna esenzione dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;
- nella cura della sclerosi sistemica risultano efficaci, in considerazione dei benefici e del mantenimento della funzionalità motoria, la rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice e la mobilitazione delle articolazioni (non della colonna vertebrale); tali prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono attualmente soggette a compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- viste le leggi in premessa citate;
- ritenuto opportuno riconoscere ai soggetti affetti da fibromialgia e da sclerosi sistemica l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria secondo le direttive recate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- su proposta dell'Assessore alla Salute e politiche sociali;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di riconoscere, a partire dal 1 gennaio 2010, ai soggetti affetti da fibromialgia e da sclerosi sistemica l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria secondo le direttive all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari recate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmetta annualmente all'Assessorato alla Salute e Politiche Sociali, una relazione sui risultati della applicazione, in termini di appropriatezza, di esiti e di costi;
- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stimati in euro 35.000,00 e trovano copertura finanziaria nell'ambito del Riparto del Fondo Sanitario Provinciale 2010 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2941 di data 3 dicembre 2009;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

**DIRETTIVE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI IN
MATERIA DI ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA
SANITARIA.**

1. FIBROMIALGIA

Tale patologia deve essere riconosciuta e attestata dall'U.O. di Reumatologia dell'Ospedale S. Chiara di Trento.

a) Aventi diritto:

Gli iscritti al Servizio Sanitario provinciale residenti in provincia di Trento affetti da fibromialgia riconosciuta.

b) Prestazioni:

Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Le prestazioni sono fruibili esclusivamente nelle strutture del Servizio Sanitario Provinciale.

c) Codici esenzione (validi in provincia di Trento): 046.729.0; 046.729.1.

**2. SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) codice esenzione D.M. 329/1999
- 047.710.1.**

Rispetto alle prestazioni riconosciute in regime di esenzione dal D.M. n. 329/1999, con le presenti direttive tale regime viene esteso ad ulteriori n. 2 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

a) Aventi diritto:

Gli iscritti al Servizio Sanitario provinciale residenti in provincia di Trento affetti da sclerosi sistemica hanno diritto all'esenzione per le prestazioni sotto elencate.

b) Ulteriori prestazioni concedibili in regime di esenzione:

- 93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice;
- 93.26 Risoluzione manuale di aderenze articolari.

Tali prestazioni sono fruibili esclusivamente presso le strutture del Servizio Sanitario Provinciale secondo le indicazioni del piano individuale di trattamento redatto dall'U.O. di Reumatologia dell'Ospedale S. Chiara di Trento di concerto con le UU.OO. di Medicina Fisica e Riabilitazione.

LF

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2010-D329-00003